



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 19 del 09/05/2023	OGGETTO: Approvazione prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022.
---------------------------------	---

L'anno duemilaventitré, il giorno nove del mese di maggio, con inizio anche in via telematica alle ore 13:00 si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Orrù Rosella (per delega Pili Sandro)	X	
Pintus Manuela	X	
Fenu Samuele	X	
Fanari Davide	X	
Corrias Luca	X	

Presiede la seduta il Presidente delegato Rosella Orrù.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà.

LA GIUNTA

Premesso che dall'1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prevede che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il punto 9.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui:

- nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate;
- se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato;
- in assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Richiamato l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 3: "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente

competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;

- comma 3-quater: “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;
- comma 3-quinquies: “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;
- comma 3-sexies: “Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3 quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.

Dato atto che:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023 che ha prorogato al 31 maggio 2023 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 e del rendiconto di gestione del 2022;
- il rendiconto di gestione per l'anno 2022 non è stato ancora approvato;

Ritenuto di dover approvare, al fine di consentire l'eventuale applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al bilancio di previsione 2023-2025, in corso di approvazione, nelle more dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2022, il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del D.lgs. 118/2011, che costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione.

Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

Approvare il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come allegato alla presente.

Dare atto che il prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 costituirà un allegato obbligatorio del bilancio di previsione 2023-2025, in corso di approvazione.

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 19 in data 09/05/2023.

OGGETTO: Approvazione prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente

Rosella Orrù

Il Segretario

Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 29.05.2023 al 13.06.2023

Terralba, 29.05.2023

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba,

L'impiegato incaricato